

STATUTO ASSOCIAZIONE “IL PORTO” ODV

GRUPPO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI MIGRANTI

Art. 1 Costituzione-Denominazione-Sede

- 1.1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata “IL PORTO” ODV – Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3/7/2017 n.117 e successive modificazioni, in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”.
- 1.2. L'Associazione “IL PORTO”, più avanti chiamata per brevità “Associazione” le cui prassi trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, nel pieno rispetto della persona umana e tra le varie culture, si ispira ai principi di giustizia e legalità, che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa, non ha scopo di lucro e persegue nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
- 1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.4. L'Associazione ha la sua sede in Via Adda nel Comune di Ponte San Pietro (BG); il consiglio direttivo con sua deliberazione può istituire e/o sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia; lo spostamento della sede all'interno dello stesso comune non implica modifica statutaria.

Art.2 – Scopi- Finalità

- 2.1 L'Associazione senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, svolge attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- 2.2 L'Associazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:
 - .approfondire la realtà dell'immigrazione alla luce dei cambiamenti socio economici guardando ad essa come risorsa;
 - .favorire una maggiore conoscenza reciproca della realtà migratoria, ed influire sullo sviluppo di progetti praticabili per la costruzione di una società multiculturale;
 - .favorire servizi di prossimità volti a rimuovere tutti i fattori di esclusione;
 - .favorire l'orientamento ai nuovi cittadini per facilitare l'accesso a servizi e risorse locali;
 - .costruire opportunità per diventare insieme, cittadini consapevoli, mediante l'esercizio della cittadinanza attiva; per sentirsi parte di una comunità e per riscoprire il valore della partecipazione;
 - .creare occasioni per mettere in rete esperienze, sul terreno della solidarietà, dell'inclusione e dell'integrazione culturale e sociale;
 - .creare relazioni di solidarietà e reciproca conoscenza tra persone che hanno proprie culture ed esigenze diverse;
 - .favorire l'inserimento, in particolare in ambito scolastico; degli alunni migranti;
 - .sostenere progettualità educative complementari alle attività scolastiche finalizzate a l'insegnamento della lingua italiana attraverso anche una propria mediazione culturale;

.favorire la lotta ai pregiudizi che impediscono la pacifica convivenza tra nativi e immigrati;

.favorire l'organizzazione di incontri formativi e occasioni pubbliche di intercultura.

2.3 L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre Associazioni Comunali, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

2.4 Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.5 L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore fine.

2.6 L'Associazione aperta a chiunque ne condivida principi di solidarietà potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare tutte le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 3 – Aderenti all'Associazione

3.1 Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

3.2 Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti ordinari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

3.3 Il numero degli associati, sia persone fisiche sia altre organizzazioni di volontariato, è illimitato ma – in ogni caso – non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Potranno ammettersi altresì enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ma in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di organizzazioni di volontariato.

3.4. Gli aderenti hanno il diritto di segnalare all'assemblea, e promuovere presso di essa, specifiche iniziative consone all'attività dell'Associazione.

3.5 Tutti i soci hanno diritto di voto all'elettorato attivo e passivo, sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3.6 Il numero degli aderenti è illimitato;

3.7 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

3.8 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e comunque entro 60 giorni, deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'Associazione. La deliberazione di eventuale rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato.

3.9 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione per:

- .dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare prestazioni programmate;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- persistente violazione degli obblighi statutari.

3.10 L'ammissione, il rifiuto e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.4 – Diritti e doveri degli aderenti

4.1 Gli aderenti hanno il diritto di:

- .partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto;
- .conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- .consultare i verbali dell'assemblea, del consiglio direttivo e di ogni altro organo dell'Associazione ed i libri sociali in genere e farne copia a proprie spese; la consultazione richiede un preavviso scritto al Consiglio Direttivo di almeno otto giorni;
- .partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- .dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.2 Gli aderenti sono obbligati a :

- .osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- .svolgere le attività preventivamente concordate;
- .mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- .tutti i soci, nell'ambito della loro disponibilità ed attitudini individuali, contribuiscono alle attività dell'Associazione ed hanno il diritto di essere informati su di esse;
- .le prestazioni fornite agli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure al beneficiario;
- .agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea. Sono comunque vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 5 – Patrimonio – Entrata

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- .dai beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- .eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

.da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio.

5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

.contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;

. contributi di privati;

.contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche;

.contributi di organismo internazionali;

.donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

.rimborsi derivanti da convenzioni;

.rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

.entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

.fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

.ogni altro provente, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

5.3 I fondi depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4 Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o di suo delegato.

Art. 6 Organi Sociali dell'associazione:

6.1 Organi dell'organizzazione sono:

.l'Assemblea degli aderenti;

.il Consiglio Direttivo;

.il Presidente.

6.2 Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

. l'Organo di Controllo;

. il Collegio dei Garanti.

Art.7 – Assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione e delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione non direttamente demandate al Presidente.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta 30 giorni dalla convocazione.

7.5 L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- . l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- . l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- . l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.6 Altri compiti dell'Assemblea sono:

- . eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- . eleggere i componenti del Collegio del Garanti (se previsto);
- . eleggere i componenti l'Organo di Controllo (se previsto);
- . approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- . ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- . fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli esercenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

7.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza degli aderenti all'Associazione. La convocazione dell'assemblea potrà prevedere l'intervento degli aderenti mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.8 Per tutte le decisioni si cercherà prioritariamente di trovare una posizione comune e solo in caso di inconciliabilità tra le diverse posizioni si ricorrerà, sul caso specifico al voto a maggioranza dei presenti.

7.9 Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.10 L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

7.11 L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.12 In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Non è ammesso il voto per delega.

7.13 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti fino ad un massimo di tre mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche aderenti ovvero indicate, tra i loro associati, dalle organizzazioni di volontariato aderenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario / Tesoriere.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

8.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

8.6 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo,

8.7 Compete al Consiglio Direttivo:

. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

. sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato;

. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

. eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

. nominare il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure tra i non aderenti;

. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

. deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;

.ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

.assumere eventuale personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

.istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consuntivo;

.il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

ART. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, resta in carica tre anni e può essere rieletto fino ad un massimo di due mandati.

9.2 Il Presidente:

.ha la firma e la rappresentanza sociale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;

.è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;

.convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato esecutivo;

.in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

.in caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 – Organo di Controllo (organo facoltativo)

10.1 L'assemblea può - oppure deve, se rientrante nell'obbligo di legge - eleggere un Organo di Controllo, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti oppure monocratico, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

L'Organo di Controllo:

. elegge tra i suoi componenti il Presidente, se composto da un collegio;

. vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al d.lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; esercita il controllo contabile nel caso non sia nominato un soggetto incaricato (a norma di legge) della revisione legale dei conti e – se organo monocratico - sia iscritto nell'apposito registro; esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

- . agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- . può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e , se previsto, dal Comitato Esecutivo;
- . riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dell'Organo di Controllo.

ART. 11 – Collegio dei Garanti (organo facoltativo)

11.1 L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garantiti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

.ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi , tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

.giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 12 – Gratuità delle cariche

12.1 Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Costituiscono eccezione i compensi ai componenti dell'organo di controllo o al revisore, se iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del loro mandato devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 13 – Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo almeno 30 giorni prima della presentazione dell'assemblea.

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione di qualsiasi forma, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 14 – Modifiche allo Statuto- Scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti; dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti - previa autorizzazione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione, imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 15 – Norme di rinvio

15.1 Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3/7/2017, n. 117) e alle loro modificazioni.

Art. 16 – Norme di funzionamento

16.1 Le norme di funzionamento, eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale.

NOTE AGGIUNTIVE:

La maggioranza per la delibera dello scioglimento dell'Associazione, di cui all'art. 14, prevista dal terzo comma dell'art. 21 codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.